

# Delibera della Giunta Regionale n. 249 del 29/05/2012

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 2 Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio

# Oggetto dell'Atto:

RIDUZIONE DEI MUTUI PER CONTRIBUTI PLURIENNALI CONCESSI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 31 OTTOBRE 1978, N.51, LEGGE REGIONALE DEL 27 FEBBRAIO 2007, N.3 CONCESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE DEL 31 GENNAIO 2008, N.1, NELLA MISURA DELL'EFFETTIVA SPESA SOSTENUTA O DA SOSTENERE DAGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA/FORNITURA FINANZIATA AL NETTO DEI RIBASSI D'ASTA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### PREMESSO:

- a. che con legge regionale del 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, questa amministrazione ha provveduto a finanziare le opere pubbliche inserite nella programmazione regionale e realizzate dai Comuni, Province, Comunità Montane e altri enti abilitati, mediante contributi pluriennali in conto capitale o in conto interesse per l'ammortamento di mutui;
- b. che con legge regionale del 12 dicembre 1979, n. 42 ha provveduto a finanziare la realizzazione di impianti sportivi da parte delle Province, dei Comuni, dei consorzi tra EE.LL. e delle Comunità Montane mediante contributo in conto interessi ovvero mediante concessione di un contributo annuo costante trentacinquennale nella misura stabilita dalla Cassa Depositi e Prestiti per la contrazione di mutui da parte degli enti locali;
- c. che con legge regionale del 06 maggio 1985, n. 50, la Regione ha concesso alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, entro i limiti risultanti annualmente dalle somme a tale scopo iscritte nel bilancio, contributi per il finanziamento delle opere da eseguirsi negli edifici di proprietà dei predetti Enti, adibiti permanentemente ad uso scolastico mediante contributi poliennali in conto interesse per l'ammortamento di mutui;
- d. che con deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 12 marzo 2010, confermata dalla deliberazione n. 835 del 26 novembre 2010, si è provveduto a finanziare gli interventi previsti dalla legge del 11 gennaio 1996, n. 23 secondo le modalità della L.R. 50/85;
- e. che la Regione ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett sub a) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 così come modificata dalla legge regionale del 31 gennaio 2008, n.1, ha, inoltre, finanziato gli investimenti e le opere promossi dai comuni, dai loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo e la vigilanza della Regione anche attraverso la concessione di contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui;
- f. che i mutui contratti fino all'entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 2008, n 1 sono posti in ammortamento dalla Cassa Depositi e Prestiti e dagli altri Istituto di Credito direttamente a carico della Regione Campania ed hanno come beneficiario gli enti locali;
- g. che l'amministrazione regionale al 31/12/2011, risulta impegnata a erogare alla Cassa Depositi e Prestiti, fino al 2027, €.2.076.516.401,63 relativi a oneri complessivi per contributi a favore degli enti locali;
- h. che la legge regionale del 21 marzo 2011, n. 4 all'articolo 1, comma 248, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 24 luglio 2007, n.9 che prevedeva l'utilizzo delle economie sui mutui contratti dagli enti locali con la Cassa Depositi e Prestiti;
- i. che questa Amministrazione, al fine del raggiungimento della rimodulazione dei mutui, ha concordato le dovute procedure con la Cassa DD.PP;

#### **CONSIDERATO:**

a. che i contributi sono concessi sulla base dell'importo del progetto esecutivo approvato dai competenti organi degli enti locali;

- b. che gli enti locali applicando la normativa vigente in materia appaltano i lavori/forniture realizzando un ribasso d'asta in seguito al quale riapprovano il quadro economico ridetermianto;
- c. che la rideterminazione dei mutui per effetto dell'economie realizzate a seguito del ribasso d'asta per le opere cofinanziate da Regione e Ente comporta lo svincolo sia della quota regionale sia di quella dell'Ente con benefici effetti finanziari per entrambi utili per l'attenuazione della crisi di liquidità che caratterizza il periodo attuale;
- d. che la Cassa Depositi e Prestiti con circolare n.1255 del 27/01/2005 ha previsto la possibilità di chiedere la riduzione dell'importo di un prestito non completamente erogato qualora il costo dell'investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all'importo del prestito oppure in conseguenza del minor costo dell'investimento finanziato, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
- e. che per i contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. 1/2008, preso atto dell'effettiva spesa sostenuta o da sostenere dagli enti locali, sia possibile procedere alla riduzione dell'importo del prestito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituto di Credito;

### **RITENUTO:**

- a. che in un periodo di crisi economica e di scarsa liquidità finanziaria si rende opportuno intraprendere ogni utile azione al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari dell'amministrazione regionale senza pregiudicare le azioni di sviluppo economico, sociale e culturale dell'intero territorio regionale;
- b. che il contributo concesso possa essere rimodulato nella misura del quadro economico rideterminato a seguito del ribasso d'asta senza pregiudicare la realizzazione dell'opera per cui il finanziamento è stato concesso;
- c. che si rende necessario, preliminarmente, procedere ad una ricognizione di tutte le posizioni di contributi concessi ed attualmente in essere, interessando gli enti beneficiari dei mutui, a mezzo lettera come fac-simile allegato, e acquisendo le certificazioni dagli enti relative alle economie realizzate sui lavori a seguito dei ribassi d'asta ovvero dell'eventuale rendicontazione finale dei lavori come da schema allegato, condiviso con Cassa DD.PP. in modo che stesso schema sia idoneo ai fini dello svincolo anche dell'eventuale quota di pertinenza dell'Ente ed a suo beneficio
- d. di dover allineare, a seguito della valutazione della ricognizione, l'indebitamento all'effettivo fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'opera/fornitura in ossequio dei principi di efficienza e di economicità, e pertanto di stabilire, quale indirizzo di questa amministrazione, la rideterminazione dei contributi concessi adeguandoli all'effettivo costo di realizzo dell'opera o della fornitura sulla base delle certificazione degli enti beneficiari;
- e. di poter autorizzare analoga riduzione o novazione oggettiva dell'indebitamento per la quota a carico dell'Ente concessionario del contributo, con conseguente esclusivo beneficio economico rapportato a detta quota nei confronti dell'Ente stesso;

## VISTI:

La legge regionale del 31 ottobre 1978, n. 51 e s.m.i; La legge regionale del 12 novembre 2004, n.8 e s.m.i.; La legge regionale del 19 gennaio 2007, n.1 e s.m.i; La legge regionale del 12 dicembre 1979, n. 42 e s.m.i; La legge regionale del 06 maggio 1985, n. 50 e s.m.i; La legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 3 e s.m.i.; La legge regionale del 31 gennaio 2008, n. 1 e s.m.i; La legge regionale del 15 marzo 2011, n. 4 e s.m.i; La legge del 11 gennaio 1996, n. 23 e s.m.i;

PROPONE e la Giunta in conformità con voti unanimi

#### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

- 1. di dare mandato alle Aree Generali di Coordinamento di procedere alla ricognizione di tutte le posizioni di contributi concessi ai sensi della legge regionale del 31 ottobre 1978, n. 51, legge regionale del 12 dicembre 1979, n.42, legge del 11 gennaio 1996, n.23, legge regionale del 06 maggio 1985, n.50 e legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 3 ed attualmente in essere rilevando le notizie certificate dagli enti relative alle economie realizzate sui lavori a seguito dei ribassi d'asta ovvero dell'eventuale rendicontazione finale dei lavori;
- 2. di disporre che le Aree Generali di Coordinamento competenti provvedano all'esecuzione della ricognizione di cui al punto che precede, inviando, entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BURC, un'apposita lettera come da fac-simile allegato agli enti beneficiari, i quali dovranno fornire, entro i 40 giorni successivi, le certificazioni richieste come da schema standard allegato. Scaduto il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BURC, le Aree Generali di Coordinamento, forniranno al Coordinatore dell'AGC 08, entro 15 giorni successivi, i dati elaborati per l'invio alla Cassa Depositi e Prestiti per l'attività di riduzione dei mutui concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R.1/2008;
- 3. di procedere, all'esito della valutazione della ricognizione, alla riduzione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti di Credito per i contributi pluriennali concessi anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale del 30 gennaio 2008, n. 1, nella misura del costo effettivo dell'investimento al netto del ribasso d'asta come rideterminato al punto 2);
- 4. di autorizzare analoga riduzione o novazione oggettiva dell'indebitamento per la quota a carico dell'Ente concessionario del contributo, con conseguente esclusivo beneficio economico pari a detta quota nei confronti dell'Ente stesso;
- 5. inviare la presente:
  - alle AGC

per l'esecuzione di quanto di competenza;

- AGC 08
- al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC